

ORIGINALE



CITTA' DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 170 del 15 APR. 2014

OGGETTO: atto di citazione proposto dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano promosso dal sig. Errante Giuseppe. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo. Udiienza del 16/06/2014.

L'anno duemila quattordici il giorno quindici del mese di Aprile in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior	- - Sindaco
CALCARA Paolo	- - Assessore
LOMBARDO Francesco	- - Assessore
FAZZINO Vito	- - Assessore
CASTELLANO Maria Rosa	- - Assessore
CAMPAGNA Marco Salvatore	- - Assessore
CENTONZE Antonino	- - Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VISTA la deliberazione di GM n° 153 del 09/04/2014, con la quale si era nominato difensore l'Avv. Daniela Grimaudo, nel giudizio promosso da Errante Giuseppe dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

RILEVATO CHE il sig. Giuseppe Errante Giuseppe non ha iscritto la causa a ruolo;

VISTO l'atto di citazione del sig. Giuseppe Errante, notificato l'11/04/2014, con il quale cita il Comune di Castelvetro a comparire all'udienza del **16/06/2014**, innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di legge;

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel procedimento di cui sopra;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

A voti unanimi;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) - COSTITUIRSI, nel giudizio civile pendente presso il Giudice di Pace di Castelvetro, giusto atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro l'11/04/2014 ad istanza del sig. Giuseppe Errante, rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Alfano, con il quale cita 1) La Rosa Fireworks Srl, Contrada Traversa, 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA), 2) il Comune di Castelvetro, a comparire all'udienza del **16/06/2014**.

2) - NOMINARE a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra attribuendo alla stessa ogni facoltà di legge ivi compreso transigere e quietanzare, chiamare un terzo in causa, proporre domanda riconvenzionale ovvero appello incidentale, farsi sostituire ed eleggere domicilio.

3) - DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.

Dici
deliberazione L. E. ai sensi dell'art. 12.11° comma del
la L. R. n. 44/91.

LEGALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 153 del 09 APR. 2014

OGGETTO: Atto di citazione proposto dinanzi il Giudice di Pace di Castelvetrano promosso dal sig. ERRANTE Giuseppe. Costituzione in giudizio e nomina difensore avv. Daniela Grimaudo. Udiienza 14/04/2014.

L'anno duemila quattordici il giorno nove del mese di Aprile in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
LOMBARDO Francesco
FAZZINO Vito
CASTELLANO Maria Rosa
CAMPAGNA Marco Salvatore
CENTONZE Antonino

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
✓	
✓	
	✗
	✗
	✓
✗	
✗	

Con la partecipazione del ~~Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio~~ PAOLO NATALE Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto ~~concerne~~ concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

VISTO l'atto di citazione notificato il 21/02/2014 al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, ad istanza del sig. **ERRANTE Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Alfano, con il quale si cita 1) La Rosa Fireworks Srl, Via Mortillaro, 57, 90011 Bagheria (PA), 2) il Comune di Castelvetro, a comparire all'udienza del **14/4/2014** innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge;

VISTA la nota prot. n. 570/leg del 28/03/2014 a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo;

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'avv. Daniela Grimaudo, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel procedimento di cui sopra;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

- 1) - **COSTITUIRSI**, nel giudizio civile pendente presso il Giudice di Pace di Castelvetro, giusto atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro il 21.02.2014 ad istanza del del sig. **ERRANTE Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Alfano, con il quale si cita 1) La Rosa Fireworks Srl, Via Mortillaro, 57, 90011 Bagheria (PA), 2) il Comune di Castelvetro, a comparire all'udienza del **14/4/2014**.
- 2) - **NOMINARE** a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra attribuendo alla stessa ogni facoltà di legge ivi compreso transigere e quietanzare, chiamare un terzo in causa, proporre domanda riconvenzionale ovvero appello incidentale, farsi sostituire ed eleggere domicilio.
- 3) -**DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo tramite il servizio economato.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione L. G. ai sensi dell'art. 12 il^o comma della L. R. n. 44/91.

ALFANO ANIELLO
AVVOCATO
Via Serafino Mannone n.14
91022 CASTELVETRANO
TEL. 0924/81616 - FAX 0924/81616



CODA
ROMUNE

GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

Il sig. Giuseppe Errante, nato a Castelvetroano il 24.11.1976 ed ivi residente nella via Lazio n.32, C.F:RRNGPP76S24C286P, rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Alfano del foro di Marsala, C.F:LFNNLL75D01C085G, giusto mandato ad litem steso a margine al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castelvetroano nella via Serafino Mannone n.14, cell.3208139180 Tel/Fax 0924/81616, email/pec: anielloalfano@pec.it

PREMESSO

Che il giorno 19/08/2012, in Castelvetroano, nella frazione di Marinella di Selinunte e precisamente nella via Caboto, come suo solito il sig. Errante posteggiava il suo ciclomotore, tipo Malaguti Blog targato DT 31310, nei pressi della propria abitazione.

Che nella stessa serata, il Comune di Castelvetroano, in devozione della Madonna dei pescatori aveva organizzato presso il porto della stessa località marina, uno spettacolo pirotecnico.

Che la ditta specializzata, dietro indicazione dei tecnici del comune, installavano la batteria dei fuochi presso il molo del porto di Marinella di Selinunte, e sempre dietro precipuo consenso dei tecnici, alle ore 24.00 la ditta Fire Works dava inizio allo spettacolo.

Che la serata, dal punto di vista meteorologico non era propensa ad un evento del genere, infatti spirava un forte vento di scirocco che, nel caso de quo spingeva la fuliggine dei fuochi e non solo verso il centro abitato.

PROCURA
Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e stato, congiuntamente e disgiuntamente nonché nei conseguenti processi esecutivi, reclamo, richiesta di provvedimenti cautelari ed eventuali giudizi in garanzia, intervento ed opposizione l'avv. Aniello Alfano del foro Marsala ed eleggo domicilio in Castelvetroano, Via S. Mannone n.14, conferendo ogni potere connesso al mandato alle liti, di formulare domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di riassumere il giudizio, di conciliare, transigere e rilasciare quietanze, con promessa di rato e valido e con dispensa del rendiconto, di farsi sostituire da altri Avvocati e nominare domiciliatari. Nominò e costituisco altresì lo stesso avvocato mio procuratore speciale al fine di rappresentarmi all'udienza di trattazione, con espresso potere di conciliare o transigere (art. 183, 185,320 c.p.c.). Autorizzo altresì a trattare i dati personali ex D.Lgs. 196/2003

Errante Giuseppe

Certifico la sottoscrizione autografa della firma in mia presenza, previa identificazione personale:

CITTA' DI CASTELVETRANO UFFICIO LEGALE
N. 60/2014
REG. NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI
Notificato il 11 APR 2014
Prot. int. n. 660
11 APR 2014

Che il Comune per mezzo dei propri tecnici pur sapendo che le condizioni erano proibitive, pur di non far saltare l'evento, hanno, assumendosene le responsabilità dato il consenso all'accensione delle batterie dei fuochi d'artificio.

Che come pronosticato, il razzi alla loro accensione, invece di percorrere una linea retta verso il cielo, si dirigevano, a causa del forte vento verso il centro abitato della piccola località balneare.

Che seppur la deflagrazione avvenisse in cielo, le polveri da sparo ancora incandescenti cadevano sopra i tetti delle case, autovetture e nel caso de quo sul ciclomotore del mio assistito.

Che a conferma della non idoneità a effettuare tale manifestazione, vi sono state nella stessa serata, danni lamentati da esercenti attività commerciali, i quali si sono visti prendere fuoco tendoni e gazebi per esterni.

Che il sig. Errante, sentite, le lamentele delle persone per strada e visti i piccoli focolai dei gazebi che inevitabilmente prendevano fuoco, usciva di casa e si avvedeva che il proprio ciclomotore era stato danneggiato dalla pioggia di cenere incandescente;

che in particolare la vernice di colore grigio metallizzata opaca era stata danneggiata, infatti come si può evincere dalle foto quivi allegate (allegato n.1) le carene non presentano più un colore omogeneo, ma evidenti macchie nere.

che immediatamente messa in mora il Comune di Castelvetro, a mezzo lo scrivente procuratore con missiva del 29.10.2012 (allegato n.2), quest'ultimo a seguito di un serie di richieste formulate con missiva del 12.11.2012 con cui si richiedevano, foto, documenti, preventivi di spesa

(Saladino Motors) e quant'altro fosse utile ad una definizione bonaria della controversia.

Che sempre con missiva, l'ufficio legale del comune di Castelvetro, rigettava tale richiesta di risarcimento, asserendo si si trattava di un evento naturale non preventivabile.

Che è palese nel caso de quo l'applicazione dell'art.2050 c.c., quest'ultimo recita: chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati e tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

In questo senso la giurisprudenza consolidata ritiene che: *«L'art. 2050 cod. civ., partendo dal presupposto logico che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, prende in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose per l'alta percentuale di danni che possono provocare, in ragione della loro natura o per la natura dei mezzi adoperati, assoggettandole al giudizio di responsabilità indicato dalla norma»* (Cass. 21 ottobre 2005, n. 20359, GCM, 2005, 10)

Pertanto la pericolosità deve consistere in una potenzialità lesiva di grado superiore al normale e tale valutazione va fatta, secondo dottrina e giurisprudenza, mediante un criterio quantitativo, che tenga conto del numero di pregiudizi abitualmente causati da quella particolare attività, utilizzando allo scopo dati statistici ed elementi tecnici e di comune esperienza.

La giurisprudenza è pacificamente orientata per il riconoscimento dell'attività connessa all'uso e all'accensione di fuochi d'artificio, quale

attività pericolosa, in quanto comportante l'impiego di sostanze esplosive. *Definite le linee generali entro cui ricondurre la responsabilità in oggetto, il Giudice si è posto tre questioni a cui dare risoluzione: 1) la sussistenza del nesso causale tra la condotta (accensione dei fuochi) e le lesioni riportate dal danneggiato; 2) la sussistenza di una eventuale prova liberatoria; 3) l'entità delle lesioni riportate.*

Quanto al nesso di causalità, lo si ritiene sussistente, anche se il danneggiato non è intervenuto nello spegnimento in adempimento di un obbligo di servizio, ma a titolo personale, di sua iniziativa e senza adottare le necessarie cautele.

Si deve notare come presupposto del riconoscimento del danno sia l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività pericolosa e l'evento di danno, riconducibili all'esercente, in altri termini, si deve trattare di una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati.

L'applicabilità dell'art. 2050 c.c. impone quindi all'attore danneggiato una prova specifica, data non solo dalla condizione che il danno sia derivato da una azione, secondo il criterio della regolarità causale adeguata, ma anche che il danno si sia prodotto nel corso di un'attività pericolosa nel suo pieno svolgimento. Tuttavia «non si tratta di una prova rigorosissima dal momento che la sussistenza del rapporto causale è frutto del concorso dell'attività probatoria di entrambe le parti in causa: potrà dirsi raggiunta quindi solo se l'esercente non riesca a fornire la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno» (Franzoni, Trattato della responsabilità civile, 2004, 372) La giurisprudenza di legittimità segue questo orientamento: «Sia con riguardo alla responsabilità per l'esercizio

di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (quale è, senza ombra di dubbio, la apertura di cantieri edili su strade aperte al pubblico transito) sia in tema di danno cagionato da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività (pericolosa) o la cosa e il danno patito dal terzo (cfr., nel senso che in tema di illecito aquiliano, in particolare, perchè rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, per cui anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo». (Cass. 10 marzo 2006, n. 5254, GCM, 2006, 3; Cass. 9 marzo 2006, n. 5080, GCM, 2006, 3; Cass. 4 maggio 2004, n. 8457, GCM, 2004, 4; Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312, GCM, 2003, 2)

tanto premesso il sottoscritto, ut supra rappresentato e difeso

CITA

1) La Rosa Fireworks Srl, Contrada Traversa, 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA);

2) Comune di Castelvetro in persona del Sindaco pro tempore a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, nei locali siti in via Sardegna, all'udienza del 16.6.2014 ore di rito, con invito a costituirsi nei termini e nelle forme di cui all'art.319 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui agli art. 167 e 38 c.p.c. ed inoltre che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,

- dichiarare quale unico responsabile del sinistro occorso in Castelvetro, frazione Marinella di Selinunte, l' 19.08.2012, e nel quale è rimasto coinvolto il ciclomotore dell'odierno attore, la ditta La Rosa Fireworks srl.
- indi condannare, in solido gli odierni convenuti, a rimborsare la somma di euro 668,00 oltre interessi legali dal dì del sinistro sino al soddisfo, come da fattura quivi allegata o in quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa.
- Condannare la convenuta a rimborsare le spese tutte del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore anticipatorio.
- Con riserva di articolare mezzi istruttori all'esito dell'esame della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti.

Si allega:

1. Missiva di messa in mora;

TRIBUNALE
UFFICIO NO

2. Missiva del Comune di Castelvetro;
3. Fattura di spesa;
4. Numero 6 foto del ciclomotore;
5. Dichiarazione testimoniale;
6. Copia libretto di proprietà del ciclomotore;

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 668,45 e che pertanto il contributo unificato versato ammonta ad € 37,00

Castelvetro li 03.04.14

Avv. Aniello Alfano



A. MARSALA
UFFICE ESECUZIONI